SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (G.*U*. n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

Si avverte che verrà interrotto l'invio dei fascicoli agli abbonati che non saranno in regola con il rinnovo alla data del 3 febbraio 1990.

SOMMARIO

90G0001

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 423.

Autorizzazione ad effettuare nel 1990 la «Lotteria di Viareggio» e sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 1° dicembre 1988, n. 515, e 30 gennaio 1989, n. 26.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata per il 1990 l'effettuazione della «Lotteria di Viareggio» collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio.

2. Gli utili della lotteria di cui al comma 1 sono devoluti per il 50 per cento all'erario e per il 50 per cento al comune di Viareggio, che destina tale quota alla valorizzazione e al potenziamento della manifestazione.

3. La lotteria, per quanto non disposto dalla presente legge, è regolata dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 25 ottobre 1985, n. 591.

Art. 2.

1. I biglietti della lotteria autorizzata con l'articolo 1 possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e gli organismi operanti all'estero sono autorizzati, di intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° dicembre 1988, n. 515, e 30 gennaio 1989, n. 26.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 722/1955 reca: «Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali».

— La legge n. 591/1985 reca: «Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e Venezia e integrazioni all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722».

Note all'art. 3:

— Il decreto-legge n. 515/1988 reca: «Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la «Lotteria di Viareggio».

— Il decreto-legge n. 26/1989 reca: «Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 le lotterie di Viareggio, Venezia, Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1562).

Presentato dall'on. CAPRILI ed altri il 29 settembre 1987.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 6 luglio 1988, con pareri delle commissioni I, V, VII e X.

Esaminato dalla VI commissione il 25 ottobre 1989, 6 dicembre 1989 e approvato il 15 dicembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 2014):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 19 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 20 dicembre 1989.

90G0007

LEGGE 30 dicembre 1989, n. **424**.

Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il 30 giugno 1991.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili. Possono essere ammesse ai contributi anche le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili, che gestiscono le attività di cui al comma 1 di proprietà altrui, per le finalità di cui al medesimo comma 1, in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.

3. Sono altresì concessi contributi per un ammontare complessivo di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle località di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica. Le disponibilità di cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con le modalità indicate nel comma 9.

4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento si applica un tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del 40 per cento del tasso di riferimento su contributi in conto interessi erogati dagli istituti di credito o dalle sezioni di credito speciali. L'importo degli investimenti ammissibile non deve essere superiore a lire 2.500 milioni per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta turistica e per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui al comma 1 ed a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 60 milioni.

5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono fruire di finanziamenti o di incentivazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento.

6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste dal comma 1 e strettamente connesse all'attività turistica, limitatamente alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1990, il limite del fido massimo della concessione del contributo sugli interessi di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato. È altresì raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. A garanzia dei mutui contratti per il perseguimento delle finalità previste dal presente articolo è costituito un apposito fondo dell'importo complessivo di lire 1 miliardo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore dei consorzi e delle cooperative che esercitano la garanzia fidi, operanti nelle regioni di cui al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1, sentiti i comuni costieri, predispone un programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e una valutazione di impatto ambientale del programma entro il 28 febbraio 1990. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti di cui al presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nel comma 1, è istituita una conferenza di servizi, presieduta dal presidente della giunta regionale, cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato competenti in materia, presenti nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il presidente della giunta regionale esamina le domande e i relativi progetti presentati alla regione per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalità indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio del controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta le domande ed i progetti esecutivi che devono essere compatibili con il programma definito dalla regione e devono essere corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti la necessità di ulteriori

deliberazioni per quanto concerne gli interventi degli enti locali. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione dei contributi, con provvedimento del presidente della giunta regionale.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1989, e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare delle quote poste a disposizione di ciascuna regione.

10. Le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 30 giugno 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge.

11. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito può essere assegnata ad altra regione per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989.

Art. 2.

1. Al fine della ricostituzione dell'immagine del turismo balneare della costa adriatica è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 10 miliardi per la realizzazione di un programma promozionale straordinario sui mercati dei Paesi generatori della domanda turistica balneare delle regioni adriatiche. Di tale somma lire 500 milioni sono destinate a una campagna di informazione sulle operazioni di controllo ambientale, con particolare riferimento alla balneabilità delle acque.

2. Detto programma verrà elaborato da un apposito Comitato, denominato Comitato per la promozione turistica dell'Adriatico, presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dagli assessori regionali competenti per territorio, da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e da cinque rappresentanti degli operatori economici del turismo designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, che valuta i progetti promozionali presentati dagli enti e dagli operatori economici interessati. Gli impegni sullo stanziamento di lire 10 miliardi previsto dal comma 1, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1989, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

3. Il Comitato per la promozione turistica dell'Adriatico, istituito con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone i progetti finalizzati per aree specifiche avvalendosi anche delle strutture tecnico-operative delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico; per l'attuazione dei progetti può provvedersi anche mediante apposite convenzioni.

Art. 3.

1. Ai pescatori, alle cooperative di pescatori, ai mitilicoltori ed ai maricoltori, nonché alle imprese di trasformazione e di commercializzazione operanti nel settore della pesca nei comuni delle zone costiere prospicienti le aree marine dei compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, possono essere concessi, per il solo esercizio 1989, contributi a fondo perduto per:

a) sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca già in esercizio; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;

b) miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre per la riproduzione e la crescita di pesci, di crostacei e di molluschi, nonché interventi connessi allo smaltimento controllato dalle competenti autorità sanitarie di molluschi non commerciabili; miglioramento delle strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di novellame autoctono od autorizzato ai sensi del comma 5 per molluschicoltura;

c) miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione anche al dettaglio e la raccolta dei prodotti della pesca nazionale;

d) interventi di confezioni e riparazioni di reti ed attrezzature di pesca con esclusione delle reti pelagiche.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico, sono individuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorità, i parametri, i criteri di ripartizione, nonché le modalità e le procedure per la concessione dei benefici previsti dal comma 1.

3. Il Ministero della marina mercantile nell'anno 1990 organizza una campagna promozionale finalizzata al consumo di prodotti ittici massivi dell'Adriatico.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, ivi comprese lire 5 miliardi per gli interventi di cui al comma 3.

5. L'introduzione di specie non autoctone nelle attività di mitilicoltura e di maricoltura è soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile, acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, in ordine alla compatibilità delle specie introdotte con l'ambiente marino. Il Ministero della marina mercantile detta le disposizioni di attuazione del presente comma.

6. In presenza di situazioni eccezionali di degrado dell'ambiente marino dell'Adriatico il Ministro della marina mercantile può disporre il fermo cautelativo della pesca.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, pari a lire 345 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo utilizzando: quanto a lire 150 miliardi, l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori»; quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento «Istituzione del fondo programmazione e progettazione di opere e infrastrutture pubbliche» e quanto a lire 145 miliardi, l'accantonamento «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Per le finalità di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché di ammodernamento e di riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di lire 100 miliardi da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri indicati dall'articolo 14 della medesima legge n. 217 del 1983.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) è il seguente:

«Art. 6 (*Strutture ricettive*). — Sono strutture ricettive gli alberghi, i *motels*, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I *motels* sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica».

— Il testo del settimo comma dell'art. 34 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), come sostituito dall'art. 3 della legge n. 713/1974, è il seguente:

«Art. 34 (*Omissis*). — Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 25 milioni, oltre ai relativi interessi. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa il predetto fido massimo è fissato in lire 5 milioni, oltre ai relativi interessi, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima. Detto fido massimo potrà essere elevato annualmente ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del consiglio generale della Cassa. (*Omissis*)».

— Il testo dell'art. 37 della legge n. 949/1952, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 685/1971, è il seguente:

«Art. 37. — È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

a) dai conferimenti dello Stato;

b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti;

c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39;

d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le concessioni del contributo, nel limite dei *plafonds* stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera *i)*, sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di regione e composti:

da un rappresentante della regione, il quale assume le funzioni di presidente;

da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;

da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni».

Nota all'art. 5:

Il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 217 1983 è il seguente:

«Art. 13 (*Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato*). — Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 14.

Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.

Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.

Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Art. 14 (*Ripartizione dei fondi*). — Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente art. 13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.

Il rimanente 30 per cento è ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Per l'anno 1983 la ripartizione è effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Restano ferme le procedure previste dall'art. 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.

I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente.

Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei "fondi per lo sviluppo delle attività turistiche" o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4185):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) il 5 settembre 1989.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 21 settembre 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, VIII e IX.

Esaminato dalla X commissione il 27, 28 settembre 1989; 11, 12, 26 ottobre 1989; 9, 15, 16 novembre 1989 e approvato il 6 dicembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 2007):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 15 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 19 dicembre 1989 e approvato il 20 dicembre 1989.

90G0008

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 gennaio 1990

Approvazione delle deliberazioni 8 settembre 1989 e 14 dicembre 1989 del Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi concernenti la misura del contributo e delle tasse dovute dagli iscritti per l'anno 1990.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 9, lettera *g)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 112;

Esaminate le deliberazioni in data 8 settembre 1989 e 14 dicembre 1989 con le quali il Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi ha determinato per l'anno 1990 la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, per le spese del suo funzionamento, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione, della tassa per il rilascio dei certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari, dei diritti di segreteria per il rilascio della tessera di riconoscimento personale;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 8 settembre 1989 e 14 dicembre 1989 del Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi, allegate al presente decreto, che stabiliscono, per l'anno 1990, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione all'albo e all'elenco speciale, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari, dei diritti di segreteria per il rilascio della tessera di riconoscimento personale;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1990

Il Ministro: VASSALLI

ORDINE NAZIONALE DEI GEOLOGI

Estratto del verbale della riunione di consiglio del 7 e 8 settembre 1989

L'anno 1989, il giorno 7 settembre, alle ore 10, presso la sede dell'Ordine in Roma, via della Conciliazione n. 22, si è riunito il consiglio nazionale per trattare i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

9) aggiornamento sulla situazione finanziaria dell'O.N.G. e previsione per la stesura del bilancio consuntivo. Valutazioni ed indicazioni per il bilancio preventivo 1989-1990.

(*Omissis*).

Presiede il dott. Luciano Broili, presidente del consiglio nazionale.

Presenti i consiglieri: dott. Pietro De Paola (vice presidente), dott. Elio Senes (tesoriere), dott. Luigi Volpe, dott. Eugenio Zanella.

Il presidente constatata la presenza della maggioranza dei componenti, necessarri per la validita della seduta, da inizio al lavori.

(*Omissis*).

Alle ore 16, presente anche il consigliere dott. Elio Senes (tesoriere), la seduta riprende con l'esame dell'argomento iscritto al punto 9 dell'ordine del giorno concernente:

aggiornamento sulla situazione finanziaria dell'O.N.G. e previsione per la stesura del bilancio consuntivo. Valutazioni ed indicazioni per il bilancio preventivo 1989-1990.

Il dott. Elio Senes illustra le risultanze del bilancio 1988 che si chiude in sostanziale pareggio nel rispetto delle previsioni. Dati di particolare interesse sono desunti:

a) dal recupero di quote di soggetti morosi;

b) dall'entità delle entrate per vidimazione a testimonianza di un impegno operativo tuttora sostenuto;

c) dall'aumento dei costi in parte prevedibili (vedi spese per il personale di segreteria) ed in parte non preventivabili (vedi aumento di costi delle tariffe stampe ecc.).

Sulla base delle risultanze esposte nel consuntivo e tenuti presente gli impegni e le scadenze da onorare nel prossimo 1990, è stato elaborato il bilancio di previsione.

(*Omissis*).

La prevedibile lievitazione di costi per talune voci di bilancio — tariffe postali e telefoniche, revisione del trattamento economico per il personale dipendente a seguito del contratto di lavoro, incentivazione dell'attività dei C.C.R. — impone di valutare se sia necessario proporre un ritocco alle quote di iscrizione e nella misura delle tasse varie.

Il consiglio valutate complessivamente le risultanze del bilancio consuntivo 1988 e le proposte per il preventivo 1990, dopo aver suggerito una articolazione diversa a talune voci di bilancio, esprime una adesione di massima alle indicazioni contenute nei due documenti, si riserva e rinvia l'approvazione formale all'indomani in modo che gli assenti, annunciati in arrivo, possano esprimere le proprie valutazioni.

Il consiglio stesso manifesta l'orientamento di mantenere inalterate per il 1990 la misura delle quote di iscrizione e delle altre tasse.

(*Omissis*).

La seduta è tolta alle ore 19.30.

L'anno 1989, il giorno 8 settembre, alle ore 10, presso la sede dell'Ordine in Roma, via della Conciliazione n. 22, si è riunito il Consiglio nazionale dell'ordine per trattare i rimanenti punti all'ordine del giorno.

Presiede il dott. Luciano Broili, presidente del consiglio nazionale.

Presenti i consiglieri: dott. Pietro De Paola (vice presidente), dott. Enrico Pesenti (segretario nazionale), dott. Elio Senes (tesoriere), dott. Vittorio Iliceto, dott. Vincenzo Pizzonia, dott. Romano Romanini, dott. Luigi Volpe.

Assente il consigliere dott. Eugenio Zanella.

Il presidente constatata la presenza della maggioranza dei componenti, necessaria per la validità della seduta, dà inizio ai lavori.

(*Omissis*).

Il presidente pone in trattazione tra le «varie»:

(*Omissis*).

6) approvazione bilancio di previsione 1990.

Il presidente, infine, con riferimento alle indicazioni emerse nella seduta del 7 settembre 1989 pone in approvazione il bilancio di previsione 1990 nonché il bilancio consuntivo 1988.

Invita il tesoriere a voler sottolineare, a beneficio dei consiglieri assenti nella seduta del 7 settembre 1989, i dati più significativi nonché l'orientamento di massima emerso da dibattito.

Il dott. Senes illustra l'impostazione complessiva del bilancio di previsione sottolineando obiettivi, finalità e strategie.

Ricorda in particolare l'indicazione, che era stata espressa dal dibattito, contraria ad un eventuale aumento delle quote di iscrizione nonché dei diritti di segreteria per rilascio di tessere e certificali

Il consiglio, preso atto delle comunicazioni del tesoriere, nel condividere la proposta complessiva, avuto riguardo alla impostazione, obiettivi, strategie contenute e definite nel bilancio di previsione 1990 delibera (del. n. 156) di:

approvare il bilancio consuntivo 1988;

approvare il bilancio di previsione per il 1990;

mantenere inalterate la misura delle quote annuali degli iscritti nonché delle tasse di iscrizione e dei diritti segreteria che risultano essere:

1) quote annuali di iscrizione all'albo professionale L. 110.000;

2) quote annuali di iscrizione all'elenco speciale L. 100.000;

3) tasse di iscrizione più diritti di segreteria all'albo professionale e all'elenco speciale L. 35.000;

4) diritti di segreteria per rilascio certificati L. 3.000;

5) diritti di segreteria per rilascio tessere L. 15.000;

6) diritto per visto di vidimazione sulle notule professionali 2%.

(*Omissis*).

Il presidente: BROILI

Il segretario nazionale: PESENTI

Estratto del verbale e della riunione del consiglio del 14 dicembre 1989

L'anno 1989, il giorno 14 dicembre, alle ore 11,30, presso la sede dell'Ordine in Roma, via della Conciliazione n. 22, si è riunito il consiglio nazionale per trattare i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

14) varie ed eventuali.

(*Omissis*).

Presiede il dott. Luciano Broili, presidente del consiglio nazionale.

Presenti i consiglieri: dott. Enrico Pesenti (segretario), dottor Romano Romanini, dott. Luigi Volpe, dott. Eugenio Zanella.

Il presidente constatata la presenza della maggioranza dei componenti necessaria per la validità della seduta, dà inizio ai lavori.

(*Omissis*).

Il presidente pone in trattazione tra le «varie»:

modifica delibera n. 156 dell'8 settembre 1989.

Il consiglio, preso atto della delibera n. 156 dell'8 settembre 1989, avuto riguardo a quanto previsto al punto 6), delibera (del. n. 191) di modificarne il testo nel senso di:

diritto di vidimazione per parere sulle parcelle 2%.

Pertanto la delibera risulta così riformulata:

1) quote annuali di iscrizione all'albo professionale L. 110.000;

2) quote annuali di iscrizione all'elenco speciale L. 100.000;

3) tasse di iscrizione più diritti di segreteria all'albo professionale e all'elenco speciale L. 35.000;

4) diritti di segreteria per rilascio certificati L. 3.000;

5) diritti di segreteria per rilascio tessere L. 15.000;

6) diritto di vidimazione per parere sulle parcelle 2%.

(*Omissis*).

Il presidente: BROILI

Il segretario nazionale: PESENTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Nota alle premesse:

L'art. 9, lettera *g)*, della legge n. 112/1963 (Attribuzioni del consiglio nazionale dell'Ordine), prevede che il consiglio nazionale dell'Ordine stabilisca, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa d'iscrizione nell'albo o nell'elenco, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari.

90A0061

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 23 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a novanta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di novantaquattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Gorizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle novanta parrocchie costituite nella diocesi di Gorizia;

vennero dichiarate estinte novantaquattro chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1987, con il quale vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 23 dicembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti centoventiquattro chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è ulteriormente integrato come segue:

PROVINCIA DI GORIZIA

119. Cormons, chiesa parrocchiale di Santa Maria di Cormons, nota anche quale chiesa romano cattolica di Santa Maria di Cormons o comunque denominata, sita in 34071 Cormons.

120 Fogliano Redipuglia, chiesa parrocchiale di S. Agata in Polazzo, nota anche quale chiesa cattolica romana di S. Agata in Polazzo, o anche chiesa romano cattolica di S. Agata in Polazzo o comunque denominta, sita in 34070 Fogliano Redipuglia.

121. Gradisca d'Isonzo, chiesa parrocchiale di Gradisca, nota anche quale ricreatorio don Giovanni Battista Coassini in Gradisca, o anche quale ricreatorio don Giovanni Battista Coassini da Gradisca o comunque denominata, sita in 34072 Gradisca d'Isonzo.

122. Romans d'Isonzo, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria Annunziata in Romans d'Isonzo, nota anche quale fondazione Spangher in Romans d'Isonzo o comunque denominata, sita in 34076 Romans d'Isonzo.

123. Ronchi dei Legionari, chiesa parrocchiale di S. Tomaso in Soleschiano, nota anche quale chiesa cattolica romana di S. Tomaso in Solleschiano, o anche quale chiesa cattolica romana di S. Tomaso in Soleschiano o anche come chiesa cattolica romana di St. Tomaso in Soleschiano o comunque denominata, sita in 34077 Ronchi dei Legionari.

PROVINCIA DI UDINE

124. Ruda-Perteole, chiesa parrocchiale di Perteole, nota anche come oratorio di Mortesins, o anche fondazione di S. Messe, istituita dalla defunta Anna Lusin, o comunque denominata, sita in 33040 Ruda-Perteole;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle centoventiquattro chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi;

relativamente alle seguenti cinquanta chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 e ulteriormente integrato come segue:

PROVINCIA DI GORIZIA

45. Cormons, alla chiesa parrocchiale di Santa Maria di Cormons, nota anche quale chiesa romano cattolica di Santa Maria di Cormons o comunque denominata, sita in 34071 Cormons, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Adalberto, sita in 34071 Cormons, via Pozzetto, 2.

46. Fogliano Redipuglia, alla chiesa parrocchiale di S. Agata in Polazzo, nota anche quale chiesa cattolica romana di S. Agata in Polazzo, o anche chiesa romano cattolica di S. Agata in Polazzo o comunque denominata, sita in 34070 Fogliano Redipuglia, succede per l'intero patrimonio la parrocchia S. Giacomo Apostolo, sita in 34070 Redipuglia-Sacrario, via Generale Paolini, 15.

47. Gradisca d'Isonzo, alla chiesa parrocchiale di Gradisca, nota anche quale ricreatorio don Giovanni Battista Coassini in Gradisca, o anche quale ricreatorio don Giovanni Battista Coassini da Gradisca o comunque denominata, sita in 34072 Gradisca d'Isonzo: *a)* per quanto concerne la p.c. 1661 della P.T. 283 del comune censuario di Romans d'Isonzo la parrocchia Santa Maria Annunziata con sede in 34076 Romans d'Isonzo, piazza G. Candussi, 1; *b)* per quanto concerne le pp.cc. 1700/1, 1700/2, 1700/3 della P.T. 39 del comune censuario di Villesse alla Diocesi di Gorizia sita in 34170 Gorizia, via Arcivescovado, 2; *c)* per quanto concerne il resto del patrimonio alla parrocchia SS. Salvatore, sita in 34072 Gradisca d'Isonzo, via Bergamas, 45.

48. Romans d'Isonzo, alla chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria Annunziata in Romans d'Isonzo, nota anche quale fondazione Spangher in Romans d'Isonzo, o comunque denominata, sita in 34076 Romans d'Isonzo, succede per l'intero patrimonio la parrocchia Santa Maria Annunziata sita in 34076 Romans d'Isonzo, Piazza G. Candussi, 1.

49. Ronchi dei Legionari, alla chiesa parrocchiale di S. Tomaso in Soleschiano, nota anche quale chiesa cattolica romana di S. Tomaso in Solleschiano, o anche quale chiesa cattolica Romana di S. Tomaso in Soleschiano o anche quale chiesa cattolica romana di S. Tomaso in Soleschiano o anche come chiesa cattolica romana di St. Tomaso in Soleschiano o comunque denominata, sita in 34077 Ronchi dei Legionari, succede per l'intero patrimonio la parrocchia Maria Madre della Chiesa, sita in 34077 Ronchi dei Legionari, via D. Alighieri, 2.

PROVINCIA DI UDINE

50. Ruda-Perteole, alla chiesa parrocchiale di Perteole, nota anche come oratorio di Mortesins, o anche fondazione di S. Messe, istituita dalla defuna Anna Lusin, succede per l'intero patrimonio la parrocchia S. Tommaso Apostolo di Perteole, sita in 33040 Ruda-Perteole, via G. Verdi, 105.

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

90A0041

DECRETO 31 ottobre 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 11 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoventinove parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centotrenta chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Pontremoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoventinove parrocchie costituite nella diocesi di Pontremoli;

vennero dichiarate estinte centrotrenta chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la sede di una parrocchia e di una chiesa parrocchiale;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto miniseriale richiamato in premessa

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 38 è la seguente:

38. Comune di Fivizzano, parrocchia del S. Cuore di Gesù, sita in 54010, Piano di Collecchia;

nell'elenco di cui all'art. 3 l'esatta denominazione e sede della chiesa parrocchiale al numero d'ordine 42 è la seguente:

42. Comune di Fivizzano, chiesa parrocchiale del S. Cuore di Gesù, sita in 54010 Piano di Collecchia.

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

90A0042

DECRETO 31 ottobre 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 12 gennaio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventidue parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Melfi e Rapolla.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventidue parrocchie costituite nella diocesi di Melfi e Rapolla;

vennero dichiarate estinte sei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1989, con il quale venne integrato e rettificato l'elenco delle parrocchie costituite nella suddetta diocesi e venne rettificato l'elenco dei rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica due rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 12 gennaio 1987 richiamato in premessa, i rapporti successori ai numeri d'ordine 1 e 2 sono rettificati come segue:

1. Melfi, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire, sita in 85025 via Lopinto, succede per l'intero patrimonio la parrocchia S. Maria Assunta nella Cattedrale, sita in 85025 Piazza Marconi.

2. Melfi, alla chiesa parrocchiale di S. Teodoro e Santa Lucia, sita in 85025 via S. Lucia, succede per l'intero patrimonio la parrocchia S. Maria Assunta nella Cattedrale, sita in 85025 Piazza Marconi.

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

90A0043

DECRETO 31 ottobre 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 11 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantasei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quarantuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Ales-Terralba.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantasei parrocchie costituite nella diocesi di Ales-Terralba;

vennero dichiarate estinte quarantuno chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visti i propri decreti in data 6 aprile 1987 e 1° luglio 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1987 e del 13 luglio 1988, con i quali venne rettificata la denominazione di talune parrocchie e chiese parrocchiali e venne dichiarata estinta una chiesa cattedrale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di una parrocchia;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 11 ottobre 1986 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 41 è la seguente:

41. Comune di Masullas, parrocchia della SS. Vergine delle Grazie, sita in 09090 Masullas;

il testo dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle quarantuno chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3, succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alla chiesa parrocchiale di S. Sebastiano Martire sita in Masullas, la parrocchia della SS. Vergine delle Grazie, sita in Masullas;

relativamente alle restanti quaranta chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

90A0044

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 gennaio 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 29 dicembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali 16 dicembre 1989 che hanno disposto per il 29 dicembre 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 22 dicembre 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 dicembre 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,92 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,99 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 88,45 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,70 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,57 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 87,75 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1990
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 105

90A0057

DECRETO 4 gennaio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 17 aprile 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 gennaio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1990
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 102

90A0058

DECRETO 4 gennaio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 16 luglio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 gennaio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1990
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 103

90A0059

DECRETO 4 gennaio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 gennaio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1990
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 104

90A0060

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 4

Corso dei cambi del 5 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1268 —	1268 —	1267,80	1268 —	1268 —	1268 —	1267,490	1268 —	1268 —	—
E.C.U.	1516,500	1516,500	1519,50	1516,500	1516,500	1516,500	1516,500	1516,500	1516,500	—
Marco tedesco	750,650	750,650	751,50	750,650	750,650	750,650	750,550	750,650	750,650	—
Franco francese	219,680	219,680	220,50	219,680	219,680	219,680	219,800	219,680	219,680	—
Lira sterlina	2068,700	2068,700	2070 —	2068,700	2068,700	2068,70	2070,500	2068,700	2068,700	—
Fiorino olandese	664,800	664,800	665,50	664,800	664,800	664,80	664,560	664,800	664,800	—
Franco belga	35,716	35,716	35,78	35,716	35,716	35,716	35,720	35,716	35,716	—
Peseta spagnola	11,587	11,587	11,62	11,587	11,587	11,587	11,585	11,587	11,587	—
Corona danese	192,580	192,580	193 —	192,580	192,580	192,580	192,390	192,580	192,580	—
Lira irlandese	1976 —	1976 —	1978 —	1976 —	1976 —	1976 —	1977,500	1976 —	1976 —	—
Dracma greca	8,020	8,020	8,03	8,020	8,020	8,020	8,035	8,020	8,020	—
Escudo portoghese	8,496	8,496	8,50	8,496	8,496	8,496	8,498	8,496	8,496	—
Dollaro canadese	1092,100	1092,100	1095 —	1092,100	1092,100	1092,10	1095,400	1092,100	1092,100	—
Yen giapponese	8,820	8,820	8,80	8,820	8,820	8,820	8,810	8,820	8,820	—
Franco svizzero	819,300	819,300	821 —	819,300	819,300	819,300	819 —	819,300	819,300	—
Scellino austriaco	106,650	106,650	107 —	106,650	106,650	106,650	106,660	106,650	106,650	—
Corona norvegese	192,950	192,950	193,25	192,950	192,950	192,950	193 —	192,950	192,950	—
Corona svedese	207,200	207,200	205,25	207,200	207,200	207,200	206,100	207,200	207,200	—
Marco finlandese	316,600	316,600	315 —	316,600	316,600	316,600	313,500	316,600	316,600	—
Dollaro australiano	991,750	991,750	998 —	991,750	991,750	991,750	992,100	991,750	991,750	—

Media dei titoli del 5 gennaio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	95,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,675
» » » 22- 6-1987/91	91,675
» » » 18- 3-1987/94	73,875
» » » 21- 4-1987/94	94,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,100
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,375
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,775
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,275
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,175
» » » TR 2,5% 1983/93	85,500
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,075
» » » » 16- 8-1985/90	99,975
» » » » 18- 9-1985/90	99,875
» » » » 18-10-1985/90	99,975
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	100,150
» » » » 1-12-1983/90	101,550
» » » » 18-12-1985/90	100,625
» » » » 1- 1-1984/91	101,550
» » » » 17- 1-1986/91	100,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,375
» » » » 18- 2-1986/91	99,725
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	100,150

Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 4-1984/91	100,525
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100.550
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,725
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,700
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100.575
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,225
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,375
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,425
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,425
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100.675
»	»	»	»	1- 2-1985/92	99,775
»	»	»	»	18- 4-1986/92	98,225
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,700
»	»	»	»	20- 7-1987/92	98,525
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98,675
»	»	»	»	1-11-1987/92	98,300
»	»	»	»	1-12-1987/92	98,400
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,625
»	»	»	»	1- 2-1988/93	97,300
»	»	»	»	1- 3-1988/93	97,050
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97.050
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,275
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98.950
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96.225
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98.950
»	»	»	»	17- 7-1986/93	96.250
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,600
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,550
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,900
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,450
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,925
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,400
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,550
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,900
»	»	»	»	19-12-1986/93	97 —
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98,075
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97,750
»	»	»	»	1- 3-1989/94	97,500
»	»	»	»	15- 3-1989/94	96,925
»	»	»	»	1- 4-1989/94	97.325
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,275
»	»	»	»	1- 2-1985/95	97,100
»	»	»	»	1- 3-1985/95	93.475
»	»	»	»	1- 4-1985/95	93,350
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,450
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93.650
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,850
»	»	»	»	1- 8-1985/95	94.075
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93.825
»	»	»	»	1-10-1985/95	94,400
»	»	»	»	1-11-1985/95	94,750
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,500
»	»	»	»	1- 1-1986/96	95.650
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100.975
»	»	»	»	1- 2-1986/96	95,300
»	»	»	»	1- 3-1986/96	94.300
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93,350
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93.375
»	»	»	»	1- 6-1986/96	93,950
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,125
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,225
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98.250
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,950
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,150
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,250
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,275
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,450
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93.100
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93.025
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,475
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92,800
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,100
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93.050
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92.650
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96 —

Buoni Tesoro Pol.			9,25%	1- 2-1990	99.725
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	100.025
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	99.450
»	»	»	10.50%	1- 3-1990	99.525
»	»	»	12.50%	1- 3-1990	100,250
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	99.475
»	»	»	9.15%	1- 4-1990	99,350
»	»	»	10.50%	1- 4-1990	99,425
»	»	»	12.00%	1- 4-1990	100,175
»	»	»	10.50%	15- 4-1990	99.400
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99.275
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99.875
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99.375
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99.350
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99.100
»	»	»	10.00%	1- 6-1990	99,725
»	»	»	10.50%	16- 6-1990	99.225
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99.350
»	»	»	10.50%	1- 7-1990	99.625
»	»	»	11.00%	1- 7-1990	99.225
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99.100
»	»	»	10.50%	1- 8-1990	99.125
»	»	»	11.00%	1- 8-1990	99.075
»	»	»	9.25%	1- 9-1990	98,750
»	»	»	11.25%	1- 9-1990	99.050
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99.125
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,100
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,350
»	»	»	11.50%	1-10-1990 B	99.100
»	»	»	9,25%	1-11-1990	97,950
»	»	»	9.25%	1-12-1990	98.075
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,775
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97.550
»	»	»	11.50%	1-12-1991	98.175
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,850
»	»	»	9.25%	1- 2-1992	94,575
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,725
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	95,350
»	»	»	12.50%	1- 3-1992	97.825
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94.300
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,075
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	97.850
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,500
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	94.375
»	»	»	11.00%	1- 5-1992	95.275
»	»	»	12.50%	1- 5-1992	97,725
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,625
»	»	»	9.15%	1- 6-1992	94,150
»	»	»	10.50%	1- 7-1992	97 —
»	»	»	11.50%	1- 7-1992	96,775
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,750
»	»	»	12.50%	1- 9-1992	97.775
»	»	»	12.50%	1-10-1992	97,700
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,175
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,875
»	»	»	12.50%	1- 1-1994	96.575

Certificati credito Tesoro E.C.U.				20-10-1983,90	11.50%	100.850
»	»	»	»	16- 7-1984,91	11,25%	103,350
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95.750
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8.50%	94,450
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8.50%	94.600
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8.50%	93,550
»	»	»	»	22-11-1984/92	10.50%	103.100
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9.60%	98.350
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,300
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9.00%	96,275
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	95,450
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96.800
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,250
»	»	»	»	22-11-1985/93	8.75%	96,350
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,550
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	88,525
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6.90%	88,025
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	93,600
»	»	»	»	28-12-1988/93	8.75%	95.300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M05010

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1989

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1989, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1988		144.366.993.322		
Gestione di bilancio	Entrate finali	275.981.783.440.176		— 113.256.177.885.235
	Spese finali		389.237.961.325.411	
	Rimborso di prestiti		27.883.453.024.222	
	Accensione di prestiti.	94.133.312.045.888		
	TOTALE	370.115.095.486.064	417.121.414.349.633	— 47.006.318.863.569
Decreti ministeriali di scarico.			32.158.089	— 32.158.089
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.112.614.543.714.984	2.029.544.026.876.835	+ 83.070.516.838.149
	Crediti di tesoreria	566.736.800.097.485	602.774.938.666.447	— 36.038.138.568.962
	TOTALE	2.679.351.343.812.469	2.632.318.965.543.282	+ 47.032.378.269.187
	TOTALE COMPLESSIVO	3.049.610.806.291.855	3.049.440.412.051.004	
Fondo di cassa al 30 novembre 1989.			170.394.240.851	
	TOTALE A PAREGGIO	3.049.610.806.291.855	3.049.610.806.291.855	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1988	Al 30 novembre 1989	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	144.366.993.322	170.394.240.851	+ 26.027.247.529
Crediti di tesoreria	179.863.083.681.840	215.901.222.250.802	+ 36.038.138.568.962
TOTALE	180.007.450.675.162	215.071.616.491.653	+ 36.064.165.816.491
Debiti di tesoreria.	625.132.552.939.386	708.203.069.777.535	— 83.070.516.838.149
Situazione del Tesoro (+ attività: — passività).	— 445.125.102.264.224	— 492.131.453.285.882	— 47.006.351.021.658

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 30 novembre 1989: 1.342.206.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1989

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
* TITOLO I — **Entrate tributarie**	227.400.000.000.000				
* TITOLO II — **Entrate extra tributarie**	47.931.783.440.176				
* **ENTRATE CORRENTI** ..	275.331.783.440.176	TITOLO I — Spese correnti	340.943.453.325.007	* Risparmio pubblico ..	— 65.611.669.884.831
* TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	650.000.000.000	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	48.294.508.000.404		
ENTRATE FINALI . . .	275.981.783.440.176	**SPESE FINALI** . . .	389.237.961.325.411	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 113.256.177.885.235
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	27.883.453.024.222		
ENTRATE FINALI . . .	275.981.783.440.176	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	417.121.414.349.633	Ricorso al mercato.....	— 141.139.630.909.457
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	94.133.312.045.888				
ENTRATE COMPLESSIVE	370.115.095.486.064	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	417.121.414.349.633	Saldo di esecuzione del bilancio	— 47.006.318.863.569

Dati provvisori.

90A0048

BANCA D'ITALIA

SITUAZIONE al

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I in cassa L.			2321.418.706.538			
II in deposito all'estero "			22954.823.017.067	25276.241.723.605		2.232.038-
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				8415.853.613.363		894.563-
CASSA "				7.801.514.568	4.261-	47.463-
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I risconto di portafoglio						
- ordinario L.		321.059.441.769				
- ammassi		2366.296.230.998				
II anticipazioni:						
- in conto corrente L.		333.275.567.352				
- a scadenza fissa "						
- di cui al D.M. Tesoro 27.9.1974 "		1454.998.975.000	1788.274.542.352			
III prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.				4475.830.215.119	230.308	2.318.580-
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.						
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU L.			11383.200.402.622			
II altre attivita':						
- biglietti e divise L.		1.566.153.005				
- corrispondenti in conto corrente "		1311.334.460.845				
- depositi vincolati "		115.184.374.031				
- diverse "		753.202.021.107	2181.287.008.988	13564.487.411.610	7.054	1.466.659
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				2967.346.682.726		1.813.115
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			42602.511.729.663			
II conti speciali "			3125.367.990.188	45727.879.719.851	2.966.472-	13.346.269
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) "				68642.845.114.417	7.597.902	1.814.784-
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO "				449.836.230.478	978-	26.765
TITOLI DI PROPRIETA'						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
- in libera disponibilita' L.		65481.239.684.562				
- per investimento delle riserve statutarie "		1462.479.729.162				
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P.(*) "		1809.089.347.060	68752.808.760.784			
II Titoli di societa' ed enti:						
- per investimento delle riserve statutarie L.		316.499.674.597				
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P.(*) "		896.597.461.586	1213.097.136.183			
III Azioni e partecipazioni:						
- di societa' ed enti controllati						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	777.715.802					
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P.(*) "	163.007.542.632	163.785.258.434				
- di societa' ed enti collegati						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	37.495.627.815					
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P.(*) "	24.687.503.148	62.183.130.963				
- di altre societa' ed enti						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	230.637.373.737					
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P.(*) "	342.579.048.317	573.216.422.054	799.184.811.451	70765.090.708.418	365.438-	4.437.148
FONDO DI DOTAZIONE UIC L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I ad uso degli uffici L.			1704.215.206.202			
II ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) "			198.538.280.087	1902.753.486.289		92.006
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				26.000.712.229	108	884
MOBILI E IMPIANTI						
I mobili L.			97.834.587.192			
II impianti "			203.776.416.980			
III monete e collezioni "			707.195.088	302.318.199.260	1.924	78.299
PARTITE VARIE						
I biglietti banca in fabbricazione L.						
II procedure, studi e progettazioni Servizi tecnici:						
- completati L.		50.570.939.021				
- in allestimento "		14.577.339.015	65.148.278.036			
III debitori diversi L.			386.307.699.190			
IV altre "			971.206.968.326	1422.662.945.552	116.398	28.793-
RATEI L.				1825.605.181.375	566.350-	1.073.777-
RISCONTI L.						
SPESE DELL'ESERCIZIO L.				6651.045.711.890	363.787	1.566.254-
L.				252923.399.170.750		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
- a garanzia L.		5922.678.989.300				
- altri "		1165133.790.131.085	1171056.469.120.385			
II Depositari di titoli e valori:						
- interni L.		14.949.997.400				
- esteri "		5856.439.004.605	5871.389.002.005			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			2895.570.848.523			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
- titoli L.		2513.000.000.000				
- corrispondenti interni "						
- corrispondenti esteri "		4950.000.000.000	7463.000.000.000			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
- titoli L.		589.400.000.000				
- valute e lire "		4950.000.000.000	5539.400.000.000			
VI Ordini in corso:						
- acquisti di valute L.		4.133.533.103				
- lire a fronte vendite di valute "		36.987.150.000				
- acquisti di titoli "						
- lire a fronte vendite di titoli "			41.120.683.103			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali L.			123.701.551.599	1192990.651.205.615	10.186.616	179.648.494
TOTALE L.				1445914.050.376.365		

(*) T.Q.P. = trattamento quiescenza personale

Il Governatore: CIAMPI

90A0049

Mod. 7 C.G.

30 NOVEMBRE 89

PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			59865.623.993.000	2.022.990	6.353.322
VAGLIA CAMBIARI	"			865.473.521.596	323.218	250.564
ALTRI DEBITI A VISTA						
I ordini di trasferimento	L.					
II altri	"		2.131.448.152	2.131.448.152	393	557
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			1541.430.190.866	620.951	403.252-
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	"					
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	"			26.773.914.968	11.487	78.620-
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		113432.441.869.785			
II a garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	"		17.300.335			
III conti vincolati investimenti all'estero	"		29.085.596			
IV societa' costituende	"		3.915.777.530			
V per debordo del massimale sugli impieghi	"					
VI altri	"		98.903.736.832	113535.307.770.334	983.292	9.153.166
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.					
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	"			3125.367.990.186	200.980-	289.258-
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO						
I depositi in valute estere	L.		4.242.707.942			
II conti dell'estero in lire	"		93.791.712.541	98.034.420.483	50.063-	175 213-
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			11383.200.296.089		918.551
UFFICIO ITALIANO CAMBI - conto corrente ordinario (saldo creditore)	"					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	"					
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	"			113.714.395.949	18.531	99.727-
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		29930.102.178.262			
II copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	"		1200.795.276.401			
III svalutazione portafoglio	"		234.919.178.078			
IV oscillazione cambi	"		1709.472.263.641			
V adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. c) T.U.I.R.	"		252.887.280.170			
VI oscillazione titoli	"		4048.733.440.996			
VII copertura perdite eventuali	"		2403.006.748.480			
VIII assicurazione danni	"		736.691.685.925			
IX ricostruzione immobili	"		1463.409.896.338			
X rinnovamento impianti	"		426.250.000.000			
XI imposte	"		1128.484.484.745			
XII a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	"		3590.816.000.000			
XIII per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	"		1.390.318.608			
XIV per l'indennita' di fine rapporto spettante al personale a contratto	"		738.066.621	47127.646.818 265	28.427-	2.422.825-
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			492.810.604.760		37.243
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	"			88.006.345.061	2-	15.280
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	"			146.058.470.078	1-	18.404
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	"			9.004.776.917		9.005
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI				24.503.536.333		5.579
PARTITE VARIE						
I creditori diversi	L.		453.582.776.491			
II altre	"		1900.475.532.151	2354.058.308.642	537.194	699.413-
RATEI	L.			178.070.668.058		1.446.844-
RISCONTI	"					
CAPITALE SOCIALE	L.			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	"			1123.882.487.530		173.186
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO				1201.011.287.807		175.648
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19.3.1983 n. 72	"			1304.000.000.000		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	"					
RENDITE DELL'ESERCIZIO	L.			8316.987.925.622	175.399	210.458-
	L.			252923.399.170.750		
CONTI D'ORDINE						
I Depositanti di titoli e altri valori	L.		1171056.469.120.385			
II Titoli e valori presso terzi	"		5871.389.002.005			
III Titolari dei conti di ant. per il margine non util. sul credito aperto	"		2895.570.848.523			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
- titoli	L.	2513.000.000.000				
- valute e lire	"	4950.000.000.000	7463.000.000.000			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
- titoli	L.	589.400.000.000				
- corrispondenti interni	"					
- corrispondenti esteri	"	4950.000.000.000	5539.400.000.000			
VI Ordini in corso:						
- lire a fronte acquisti di valute	L.	4.133.533.103				
- vendite di valute	"	36.987.150.000				
- lire a fronte acquisti di titoli	"					
- vendite di titoli	"		41.120.683.103			
VII Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		123.701.551.599	1192990.651.205.615	10.186.616	179.648.494
TOTALE	L.			1445914.050.376.365		

p. *Il Ragioniere generale:* CASAVOLA

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di pene pecuniarie ed interessi, afferenti imposte dirette erariali, dovuti dal comune di Alessandria

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 797.440.730, dovuto dal comune di Alessandria è stato ripartito ai sensi dell'art.19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1990, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Alessandria è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

90A0050

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Vini Torre Quarto, in Cerignola

Con decreto ministeriale 20 novembre 1989 la riscossione del carico tributario di L. 2.045.820.000, dovuto dalla S.p.a. Vini Torre Quarto, con sede in Cerignola, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Foggia nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, a tutela del credito erariale. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

90A0051

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica civile alla fondazione «Migrantes», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1989, registro n. 70 Interno, foglio n. 83, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla fondazione «Migrantes», avente sede in Roma.

90A0052

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante: «Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 7, comma 1, dove è scritto: «All'articolo 27, *comma 1*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», leggasi: «All'articolo 27, *primo comma*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

all'art. 7, comma 2, dove è scritto: «. . . convertito, *con modificazioni*, dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, . . .», leggasi: «. . . convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, . . .»;

all'art. 7, comma 3, dove è scritto: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica», leggasi: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica *e tecnologica*»;

all'art. 10, comma 2, dove è scritto: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. *663*», leggasi: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. *633*».

90A0096

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 216 del 15 settembre 1989)

Nel decreto citato in epigrafe, alle pagine 4 e 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono essere apportate le seguenti correzioni:

all'art. 219, punto *b)*, dove è scritto: «*dermatologica* clinica», leggasi: «*dermatologia* clinica»;

all'art. 219, punto *d)*, dove è scritto: «dermatologia *onocologica*», leggasi: «dermatologia *oncologica*»;

all'art. 220, 2° anno, dove è scritto: «venereologia e malattie *sussualmente* trasmesse», leggasi: «venereologia e malattie *sessualmente* trasmesse»;

all'art. 220, 3° anno, dove è scritto: «*Dermatologica* clinica (ore 200)», leggasi: «*Dermatologia* clinica (ore 200)»;

all'art. 220, 3° anno; dove è scritto: «Allergologia ed immunologia dermatologica *(ore 300)*», leggasi: «Allergologia ed immunologia dermatologica *(ore 30)*».

90A0026

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
annuale	L.	296.000
semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
annuale	L.	166.000
semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	L.	52.000
semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
annuale	L.	166.000
semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 0 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000